

FON.TER

CODICE ETICO

E

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE I – CODICE ETICO.....	3
PARTE II – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. SEZIONE GENERALE.....	5
1. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01.....	5
2. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI FON.TER.....	7
3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	8
4. OBIETTIVI E PRINCIPI DEL MODELLO.....	10
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
6. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	14
7. IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	17
8. DIFFUSIONE, ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX ART. 231/01.....	21
PARTE III – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. SEZIONE SPECIALE.....	23
9. CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01.....	23
10. MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO.....	24
11. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO.....	26

PARTE I – CODICE ETICO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Codice Etico definisce i principi e i valori etici per il personale, i consulenti, gli eventuali collaboratori, nonché i componenti degli organi gestori e di controllo (di seguito per mera comodità di sintesi espressiva e fatte salve specifiche indicazioni, il personale, i consulenti, i collaboratori, nonché i componenti degli organi gestori e di controllo, saranno indicati tutti e ciascuno mediante la categoria di “Addetto”¹).

Art. 2

Principi di carattere generale

1. Consapevole della natura delle funzioni svolte da Fon.Ter, l’Addetto si comporta in modo tale da salvaguardare e promuovere la reputazione di Fon.Ter e la fiducia nei confronti dello stesso.

2. Nell’assolvimento dei compiti e dei doveri attribuiti, l’Addetto si attiene ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, onestà, discrezione e correttezza e non ha riguardo ad interessi personali.

3. Disponibilità, efficienza e cortesia rappresentano i principi guida che l’Addetto è tenuto ad avere nei rapporti con il pubblico. In tali casi l’Addetto assicura, per quanto possibile, che il pubblico riceva le informazioni richieste. Le informazioni, così come le eventuali ragioni per le quali esse non sono fornite, sono espresse in modo chiaro e comprensibile.

4. Le relazioni con i colleghi sono improntate in ogni circostanza ai principi di collaborazione, rispetto, tolleranza e rifiuto di discriminazioni di qualsiasi natura. Ciascun Addetto, pertanto, tutela e valorizza i prestatori di lavoro dei quali si avvale o con i quali collabora, perseguendo il principio delle pari opportunità nell’ambiente di lavoro senza distinzione di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, origine etnica, nazionalità e/o disabilità.

Art. 3

Indipendenza e imparzialità

1. L’Addetto svolge le proprie funzioni respingendo eventuali pressioni indebite, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio e ispirandosi a criteri di trasparenza.

2. L’Addetto opera con imparzialità ed evita trattamenti di favore. A tal fine non intrattiene con soggetti coinvolti o interessati dall’attività Fon.Ter rapporti tali da poter compromettere la sua indipendenza o comunque tali da vulnerare la sua imparzialità.

Art. 4

Doni e altre utilità

1. L’Addetto non accetta, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità, neanche in occasione di festività, da soggetti (persone, enti, società) in qualsiasi modo interessati dall’attività di Fon.Ter che eccedano il valore di 100 Euro. Regali di valore superiore sono restituiti.

2. L’Addetto che effettui interventi in convegni, seminari e simili, non accetta, per essi, denaro o altre utilità; in tali casi, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico

¹ Per le discipline loro riferibili si considerano ricompresi nella definizione di Addetto anche i membri dei comitati di valutazione dei progetti e i revisori contabili.

dell'ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui queste siano previste anche per gli altri partecipanti.

Art. 5

Conflitto d'interesse

1. L'Addetto evita qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d'interesse.
2. Situazioni di potenziale conflitto d'interesse vengono portate a conoscenza dei diretti superiori o della direzione del Fondo nel caso di Addetti non alle dirette dipendenze di Fon.Ter e che non facciano parte del CDA, del Collegio dei Sindaci e dell'Assemblea.
3. L'Addetto non utilizza né diffonde informazioni riservate al fine di trarre vantaggio per se stesso, per il proprio nucleo familiare o per altri soggetti.

Art. 6

Riservatezza

1. L'Addetto non fornisce informazioni riservate sui contenuti di attività istruttorie o ispettive in corso.
2. Non rilascia informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati da Fon.Ter e comunicati formalmente alle parti.
3. Fermo restando il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell'esercizio dell'attività sindacale e a tutela dei diritti dei cittadini, l'Addetto si astiene da dichiarazioni su questioni che coinvolgono Fon.Ter quando tali dichiarazioni possano nuocere all'immagine e al prestigio della stessa; l'Addetto si astiene altresì dal fornire ai mezzi di comunicazione informazioni non di pubblico dominio, a meno che non sia stato preventivamente autorizzato.

Art. 7

Continuazione dei doveri

1. L'Addetto, nel corso del primo anno successivo alla cessazione del rapporto di impiego con Fon.Ter evita - in relazione al ruolo svolto in Fon.Ter. - situazioni di conflitto d'interesse che possano derivare da una nuova attività privata o professionale.

Art. 8

Vigilanza sull'applicazione del codice

1. Il Direttore vigila sull'applicazione e sull'osservanza del Codice Etico da parte del personale di Fon.Ter, o degli Addetti non alle dirette dipendenze di Fon.Ter che non facciano parte del CDA, del Collegio dei Sindaci e dell'Assemblea. Sull'applicazione e sull'osservanza del codice etico da parte del Direttore vigilano il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fon.Ter. A tali organi e soggetti è rimesso altresì l'accertamento delle violazioni delle regole stabilite nel Codice etico e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 9

Sanzione

All'Addetto che non si comporti in modo conforme al presente Codice Etico sarà applicata, a seguito dell'accertamento della responsabilità, una pena pecuniaria il cui ammontare è proporzionale al danno arrecato al Fondo con il proprio comportamento. L'aliquota da applicare è pari al 30%.”

PARTE II – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. SEZIONE GENERALE.

1. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

1.1. Il d.lgs. 231/2001 introduce un regime di responsabilità amministrativa a carico di tutte le persone giuridiche private, ovvero, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economica e che hanno personalità giuridica, nonché le società, le cooperative e tutti gli enti privati sprovvisti di personalità giuridica (quali, ad es., le associazioni non riconosciute). Gli enti sono direttamente responsabili, per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

- (i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente e da quelle a cui sono demandate funzioni di responsabilità di unità organizzative, anche se non dotate di autonomia finanziaria, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente;
- (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).

1.2. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona che ha commesso il reato. E' esclusa la responsabilità della persona giuridica ove i predetti soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3. Con riferimento ai delitti commessi, nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente è responsabile se la commissione degli stessi è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza gravanti su tali soggetti. È esclusa la responsabilità se la persona giuridica prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il "Modello") idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

1.4. La responsabilità amministrativa dell'ente si configura anche nelle ipotesi di tentativo di reato (art. 56 c.p.) commesso da soggetto in posizione apicale e/o da soggetto sottoposto all'altrui vigilanza, nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso. La responsabilità è accertata qualora tali soggetti pongano in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere un reato.

1.5. La disciplina in esame si applica alle seguenti tipologie di reato: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, (c) alcune fattispecie di reati in materia societaria, (d) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, (e) reati contro la personalità individuale, (f) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, (g) reati transnazionali, (h) alcuni delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, (i) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio, (j)

delitti informatici e di trattamento illecito di dati, (k) delitti di criminalità organizzata, (l) delitti contro l'industria e il commercio, (m) delitti in materia di violazione del diritto di autore e (n) delitti contro l'amministrazione della giustizia; o) alcuni reati ambientali; p) reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare.

1.6. La persona giuridica responsabile è punita con sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive si applicano soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e, in ogni caso, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (a) che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione ma a condizione che il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (b) che vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi.

1.7. Il d.lgs. 231/2001 stabilisce un'ipotesi di esonero della responsabilità della persona giuridica nel caso in cui questa dimostri:

- (i) di aver adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (iii) che i reati sono stati commessi eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione gestione e controllo;
- (iv) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

1.8. Per svolgere la propria efficacia, il Modello deve essere strutturato in modo da:

- (i) individuare le aree di attività a rischio di commissione delle fattispecie criminose individuate dal decreto stesso;
- (ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- (iii) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie che siano idonee ad impedire la commissione dei reati;
- (iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- (v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

1.9. Inoltre, il Modello deve tener conto di quanto stabilito dalle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001" approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 con particolare riferimento al principio del rischio "accettabile", che è tale allorché l'introduzione di presidi di controllo aggiuntivi rispetto a quelli definiti comporterebbe a carico dell'ente costi, in termini operativi ed economici, superiori al valore della risorsa da proteggere. Nei casi di "reati dolosi" la soglia di accettabilità è da individuarsi in un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non "fraudolentemente". Nei reati "colposi" la soglia di rischio

accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di controllo e verifica posti in capo all'Organismo di Vigilanza.

oooOooo

2. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI FON.TER

2.1. Fon.Ter, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario è un soggetto di matrice sindacale, istituito mediante contrattazione collettiva nazionale, gestito pariteticamente, non ha fini di lucro e opera per la qualificazione professionale, lo sviluppo occupazionale e della competitività aziendale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti. Fon.Ter è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale del 22 luglio 2002 sottoscritto per parte datoriale da Confesercenti (Confederazione Italiana Esercenti Commercio, Turismo e Servizi) e per parte sindacale da CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro), (tutte di seguito identificate come "Organizzazioni Istitutive").

2.2. Tra gli organi di Fon.Ter compaiono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente, l'Assemblea e il Collegio dei Sindaci. Per l'individuazione di ruoli e responsabilità di detti organi si richiama a quanto stabilito nello Statuto e nella parte II del Regolamento generale di Fon.Ter.


2.3. Il Direttore è il responsabile operativo di Fon.Ter e svolge funzioni gestionali, anche di fatto, in ragione sia di quanto descritto nella e nella parte II del Regolamento generale di Fon.Ter sia in base a delibere speciali e/o generali del Consiglio di Amministrazione.

2.4. Il Direttore è supportato dalla Tecnostruttura che allo stato si compone di 4 aree funzionali (di seguito definite "SBU" Strategic Business Unit) e di 1 funzione orizzontale (di seguito definita "FO"), per la descrizione delle quali si rinvia alle sezioni successive. Ogni SBU prevede un Responsabile cui è attribuito, ai fini del presente Modello il compito di:

- (i) contribuire alla redazione, aggiornamento e applicazione delle procedure gestionali della propria SBU;
- (ii) coordinare e gestire funzionalmente il personale della SBU;
- (iii) garantire e favorire il coordinamento e l'interazione tra le SBU.

2.5. Ogni Responsabile di SBU risponde direttamente al Direttore che ne coordina complessivamente l'attività.

2.6. L'organigramma di Fon.Ter può essere rappresentato secondo il seguente schema



2.7. L'articolazione delle funzioni all'interno di Fon.Ter è contenuta all'interno della parte II, punto 2, del Regolamento Generale

oooOooo

3. **SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

3.1 Il sistema di controllo interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- (i) garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi e delle operazioni poste in essere dal Fondo;
- (ii) assicurare la qualità e l'affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- (iii) assicurare il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle norme e delle procedure interne;
- (iv) garantire la salvaguardia del valore delle attività del Fondo e del patrimonio dello stesso.

3.2 I principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza sono:

- (i) il Presidente ed il Vice Presidente;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione;
- (iii) il Direttore;
- (iv) il Collegio dei Sindaci;
- (v) l'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/01.

3.3 Nella definizione delle proprie modalità di funzionamento interno Fon.Ter ha deciso di adottare i seguenti strumenti per la prevenzione e controllo, i quali devono intendersi tutti parte integrante del Regolamento generale adottato sulla base delle indicazioni fornite dall'ANPAL mediante le Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 mediante circolare del 10 aprile 2018, n. 1.

- (i) **Codice etico.** Documento che evidenzia i valori e i principi fondamentali ai quali si ispira il Fondo ed ai quali tutti i dipendenti e collaboratori devono uniformarsi nello svolgimento dei compiti e delle funzioni loro affidate.
- (ii) **Regolamento per l'affidamento di contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria** approvato in CdA il 23 marzo 2017 emanato ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 50/2016 (All. 3 al Regolamento generale);
- (iii) **Regolamento per i Comitati di Valutazione** approvato in CdA il 22 febbraio 2018 che disciplina le modalità mediante le quali i Comitati di Valutazione svolto le proprie attività di valutazione dei progetti formativi (All. 4 al Regolamento generale)
- (iv) **Regolamento costi standard** approvato in CdA il 12 aprile 2018 (All. 2 al Regolamento generale)
- (v) **Manuale di gestione conto formazione Fon.Ter** (All. 1 al Regolamento generale);
- (vi) **Regolamento portabilità** approvato dal CdA in data 17 dicembre 2015 che regola le modalità di gestione delle domande di portabilità in entrata e in uscita (All. 5 al Regolamento generale);
- (vii) **Modello di organizzazione gestione e controllo** che fissa le misure di prevenzione e controllo in ragione della tipologia e del grado di esposizione al rischio reato nei processi individuati come sensibili e la tavola sinottica di cui all'All. 1 del Modello;
- (viii) **Codice delle procedure.** Sistema di procedure interne a Fon.Ter che definisce i compiti e le responsabilità riferite alla tecnostruttura del Fondo (Parte IV del Regolamento);
- (ix) **Sistema di protezione dei dati personali** (All. 6 al Regolamento generale);
- (x) **Regolamento aiuti di stato** (All. 7 al Regolamento generale).

3.4 Si ricorda infine che Fon.Ter è sottoposto alla vigilanza dell'ANPAL (già esercitata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che si concretizza in un sistema di controlli sull'utilizzo delle risorse erogate a favore dei Fondi, effettuato sulla base delle relazioni rendicontuali nonché delle risultanze delle verifiche amministrativo-contabili disposte presso i Fondi e alla vigilanza dell'ANAC.

oooOooo

4. OBIETTIVI E PRINCIPI DEL MODELLO

4.1 Il Modello si pone le seguenti finalità

- (i) promuovere una cultura all'interno di Fon.Ter volta ad incoraggiare una condotta etica e conforme alla legge;
- (ii) definire un sistema strutturato ed organico di strumenti normativi finalizzati alla prevenzione e controllo del rischio di commissione dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01
- (iii) rappresentare uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Fon.Ter affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Modello;
- (iv) rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse del Fondo consapevoli del fatto che la commissione di un reato presupposto del d.lgs. 231/01 nel malinteso interesse del Fondo dà luogo sia all'applicazione di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti di Fon.Ter e che la violazione di quanto statuito nel Modello comporterà, prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

4.1. L'applicazione del Modello devono essere fedelmente ancorata al rispetto dei seguenti principi

- (i) una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite e con l'organizzazione interna;
- (ii) la segregazione dei compiti e delle funzioni per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- (iii) la definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività del Fondo nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimoni;
- (iv) un sistema di deleghe e procure che rispetti alcune caratteristiche. Il sistema di deleghe deve prevedere che le stesse siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative che in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta e che il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione ed ai compiti conferiti. Il sistema delle procure prevede che le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega interna; le procure descrivano i poteri conferiti e ove necessario siano accompagnate da una comunicazione che illustri i limiti di estensione, fermi restando i vincoli di budget.
- (v) un sistema di procedure interne che consenta di definire le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività aziendali a rischio reato e che garantisca l'oggettività dei processi decisionali (ad esempio con la predisposizione di albi fornitori qualificati, la definizione di criteri oggettivi di selezione e valutazione del personale) e la tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia

verificabile, documentata, coerente e congrua.

oooOooo

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Il d.lgs. 231/2001 stabilisce che le funzioni di attuazione e di vigilanza sul funzionamento e sul rispetto del Modello (in particolare per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale) debbano essere svolte da un organismo di Fon.Ter, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e destinatario di adeguati flussi informativi dagli organi e dalle funzioni interne del Fondo. In questo senso il Fondo ha individuato un "organismo", denominato "Organismo di Vigilanza" o, anche "OdV", preposto allo svolgimento delle suddette funzioni con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

5.2. A tal riguardo, l'OdV è stato strutturato come organismo monocratico² composto da un professionista esterno, che assicuri, da un lato, un'adeguata competenza e, dall'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità ed altri fattori di condizionabilità dell'effettività dell'azione. In particolare, si è ritenuto opportuno:

- (i) prevedere un organo monocratico composto da un professionista esterno, con specifica competenza e consolidata esperienza;
- (ii) prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per il componente del predetto Organismo;
- (iii) prevedere che la revoca del componente l'Organismo possa avvenire solo per giusta causa;
- (iv) garantire a tale organismo indipendenza ed autonomia operativa sulla base anche di apposite previsioni regolamentari;
- (v) garantire a tale organismo adeguati poteri informativi, ispettivi e di denuncia nonché, sulla base di apposita previsione di budget, la necessaria dotazione finanziaria;
- (vi) assicurare a tale organismo l'ausilio di un adeguato staff e la possibilità di ricorrere al supporto di consulenti esterni e di advisor indipendenti.

5.3. Il componente dell'OdV è prescelto e nominato con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Non possono essere nominati membro del predetto Organismo e, in caso di elezione, decadono dalla carica: (i) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ.; (ii) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore del Fondo; (iii) coloro che intrattengono o hanno di recente intrattenuto con il Fondo e/o con le organizzazioni istitutive del Fondo rapporti di natura patrimoniale o altre relazioni professionali o economiche di rilevanza tale da comprometterne l'autonomia di giudizio; (iv) coloro che sono portatori di interessi, per conto proprio o di terzi, che siano, in concreto, in conflitto con quelli del Fondo (i.e. rapporti in essere o conclusi da meno di due anni con altri fondi interprofessionali per la formazione continua); (v) coloro che sono

² È facoltà del Consiglio di Amministrazione di Fon.Ter deliberare per la costituzione di un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale. In tale ipotesi, le disposizioni riferite all'organismo in composizione monocratica, devono intendersi riferite all'organismo in composizione collegiale.

stati condannati o che hanno patteggiato l'applicazione di una pena, in forza di provvedimento anche non definitivo, per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e/o dell'estinzione del reato; (vi) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956 o della legge 565/1965, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e/o dell'estinzione del reato; (vii) coloro che sono stati condannati, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e/o dell'estinzione del reato: (a) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (b) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; (c) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria; (d) per un qualunque delitto non colposo, alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno; (viii) coloro che sono stati sottoposti in via definitiva ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

5.4. La nomina è efficace a seguito di accettazione, comunicata per iscritto da parte del soggetto interessato. Il membro dell'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Non può rivestire tale carica per un periodo superiore a nove anni. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determina, all'atto della nomina, il compenso spettante al membro dell'Organismo di Vigilanza sul modello di organizzazione, gestione e controllo, con riferimento all'intero periodo di durata dell'incarico.

5.5. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il componente dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del Collegio dei Revisori, in ogni momento ma esclusivamente qualora ricorra una ipotesi di giusta causa. A titolo esemplificativo, possono considerarsi giusta causa di revoca, i seguenti componenti (i) l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite; (ii) l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi e/o di una causa di decadenza che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo di Valutazione; (iii) la sentenza di condanna del Fondo, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove sia accertata l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza; (iv) la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

5.6. Il componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente.

5.7. All'OdV sono attribuiti i seguenti compiti (i) vigilare sulla diffusione all'interno del Fondo della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello; (ii) vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari; (iii) vigilare sulla validità ed

adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale; (iv) vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato; (v) segnalare all'Organo di indirizzo l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative; (vi) relazionare periodicamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci sulle attività svolte.

5.8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo che precede l'OdV potrà, nell'ambito della propria discrezionalità, (i) coordinarsi e collaborare con gli Addetti del Fondo (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello come a rischio reato; (ii) coordinarsi e collaborare con gli altri organi di controllo (i.e. Collegio dei Sindaci); (iii) verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" volti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza; (iv) effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato; (v) verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio; (vi) svolgere o far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, anche al fine di proporre ai soggetti competenti l'eventuale adozione delle sanzioni stabilite nel Modello (si veda successivo paragrafo 7).

5.9. All'OdV sono attribuiti poteri di iniziativa e controllo in ordine all'attuazione, all'osservanza, all'adeguatezza ed all'aggiornamento del Modello. Tali poteri non sono definiti a priori e rientrano nella discrezionalità dell'OdV, con l'unico limite dell'attinenza alle funzioni svolte. A titolo esemplificativo, rientrano tra i poteri dell'OdV (i) emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Funzioni/Direzioni aziendali; (ii) accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001; (iii) disporre che i responsabili delle strutture aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte del Fondo; (iv) compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Funzione competente o al Direttore ovvero al Consiglio di Amministrazione, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso; (v) ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dal Fondo per accertate violazioni, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni; (vi) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo.

5.10. L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento. Il Regolamento è trasmesso al Consiglio di Amministrazione che ne prende atto.

5.11. All'Organismo di Vigilanza è assegnato dal Consiglio di Amministrazione un budget annuale utile per lo svolgimento delle proprie funzioni nonché la possibilità, eventuale, di avvalersi di dipendenti o consulenti del Fondo. L'OdV partecipa alle riunioni degli organi gestori del Fondo che abbiano ad oggetto questioni attinenti al modello di organizzazione, gestione e controllo. L'Organismo di Vigilanza quando richiesto e, comunque, con cadenza semestrale riferisce, per iscritto, al Consiglio di Amministrazione nonché al Collegio Sindacale, con riferimento a

- (i) attuazione ed effettività del Modello;
- (ii) esercizio delle proprie funzioni nei confronti di dirigenti, dipendenti, collaboratori e tutti gli altri destinatari del Modello e, in particolare, in ordine all'osservanza, da parte di questi, dello stesso;
- (iii) adeguatezza ed all'aggiornamento del Modello.

oooOooo

6. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Gli obblighi informativi rappresentano uno strumento essenziale per agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attuazione, l'osservanza e l'adeguatezza del Modello nonché, laddove siano stati commessi dei reati, dell'attività di accertamento a posteriori delle cause che ne hanno reso possibile la commissione. Sono tenuti all'osservanza di tali obblighi di informazione tutti gli Addetti. Detti soggetti sono tenuti all'adempimento degli obblighi informativi e a fornire ogni ulteriore informazione che sia espressamente richiesta dall'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità da questi definite.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore provvedono, in ogni caso, a trasmettere all'Organismo di Vigilanza il sistema delle deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica dello stesso nonché tutte le disposizioni organizzative.

6.3. All'Organismo di Vigilanza vengono comunicati, con periodicità semestrale:

- (i) i piani e i risultati delle attività di controllo e di audit disposti all'interno e/o nei confronti del Fondo, in relazione a fatti e attività rilevanti in funzione del Modello;
- (ii) le analisi di risk assessment e di mappatura delle attività e dei processi rilevanti compiute in funzione del Modello;
- (iii) i procedimenti sanzionatori avviati per violazioni delle prescrizioni del Modello e i relativi provvedimenti conclusivi;
- (iv) le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali.

6.4. I soggetti tenuti al rispetto del modello di organizzazione gestione e controllo devono immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza e il Direttore

- (i) dei provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei

confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al d.lgs. 231/2001, che riguardino direttamente o indirettamente il Fondo;

(ii) dei provvedimenti e/o l'avvio di procedure di accertamento in relazione a presunte e/o accertate violazioni, da parte del Fondo, delle disposizioni normative e regolamentari inerenti il settore dei fondi interprofessionali per la formazione continua ed ogni altro provvedimento adottato, nei confronti del Fondo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dalle altre Autorità competenti;

(iii) delle violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

(iv) delle condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di commissione, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, dei reati di cui al d.lgs. 231/2001;

(v) delle eventuali ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla P.A. o da altri enti competenti nei confronti del Fondo ed i relativi contenziosi in essere.

6.5. Il Direttore riferisce tempestivamente le informazioni ricevute al Presidente e, se del caso, al Consiglio di Amministrazione.

6.6. Si precisa che, come definito in sede di ambito di applicazione del presente Modello, l'obbligo di informare l'OdV grava su chiunque sia a conoscenza delle notizie o dei fatti di cui sopra. La rete informativa coinvolge anche soggetti esterni (lavoratori autonomi, professionisti, consulenti, collaboratori, fornitori ecc...).

6.7. Le segnalazioni e comunicazioni devono essere effettuate in forma scritta. Al riguardo si segnala che la legge 179/2017 recante "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha introdotto un sistema "binario" di tutela sia per i lavoratori appartenenti al settore pubblico che per i lavoratori appartenenti al settore privato che segnalano un illecito, estendendo al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o che riconosca violazioni relative al Modello, di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio (cd. Whistleblowing). In attuazione di detta previsione sono fissate le seguenti regole

(i) le segnalazioni di cui al precedente punto 6.4 possono essere effettuate in forma anonima o non;

(ii) qualora le segnalazioni non siano effettuate in forma anonima queste devono contenere

a. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;

b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

d. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

f. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

- g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- (iii) le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato;
- (iv) è fatto espresso divieto di svolgimento di indagini o di accertamenti sull'autore della segnalazione anonima, salve espressamente le ipotesi di cui al successivo capoverso (viii). La violazione di tali disposizioni è ritenuta illecito disciplinare di estrema gravità e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo punto n. 7;
- (v) le segnalazioni, anonime e non, devono trasmesse via posta all'indirizzo della sede legale del Fondo;
- (vi) in alternativa la segnalazione può essere fatta per via telematica. A tal fine il Fondo:
- a. mette a disposizione dei lavoratori un indirizzo di posta elettronica (le cui credenziali di accesso devono essere rese note a tutti i lavoratori mediante pubblicazione sulla bacheca aziendale) allo scopo di consentire di effettuare la segnalazione con modalità digitali;
 - b. è espressamente vietato qualsiasi sistema di rilevazione degli accessi a detto indirizzo e-mail da parte dei lavoratori del Fondo
 - c. le segnalazioni devono essere inviate ad un indirizzo e-mail appositamente costituito (reso note a tutti i lavoratori mediante pubblicazione sulla bacheca aziendale) cui abbiano accesso esclusivamente il Direttore e l'OdV e immediatamente cancellate dalla casella di posta elettronica;
 - d. le segnalazioni possono essere effettuate anche mediante utilizzo di altro e diverso indirizzo di posta elettronica;
- (vii) ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del segnalatore viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione;
- (viii) fatto salvo quanto stabilito al punto che precede, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione;
- (ix) la violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento;
- (x) nei confronti del lavoratore del Fondo che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili;
- (xi) Il lavoratore del Fondo che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata

all'OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al Direttore e al Consiglio di Amministrazione del Fondo.

6.8. L'Organismo di Vigilanza raccoglie e valuta le segnalazioni ed è rimesso alla discrezionalità dell'OdV valutare, sulla base delle segnalazioni ricevute, le iniziative da assumere. L'OdV deve motivare per iscritto le proprie determinazioni.

6.9. Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del lavoratore che effettui segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso delle regole di cui al precedente punto 6.7, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura. Nel caso in l'OdV riscontri una delle ipotesi predette né dà immediata comunicazione al Direttore e al Consiglio di Amministrazione del Fondo.

oooOooo

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

7.1. La violazione delle norme contenute nel presente Modello sono oggetto di valutazione anche ai fini dell'art. 7 della l. 20 maggio 1970. n. 300 e del CCNL per le aziende della distribuzione, del terziario e dei servizi nella parte in cui disciplina la procedura per illeciti disciplinari nonché dell'applicazione di sanzioni per componenti degli organi gestori e collaboratori esterni. Le sanzioni verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- (i) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa);
- (ii) rilevanza degli obblighi violati;
- (iii) gravità del pericolo creato;
- (iv) entità del danno eventualmente subito dal Fondo;
- (v) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- (vi) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti condotte;
- (vii) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

7.2. Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

7.3. Con riferimento ai lavoratori dipendenti del Fondo, vincolati al CCNL per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, di seguito, vengono definite condotte che costituiscono specificazione di quelle già stabilite all'art. 225 del medesimo CCNL. La procedura di cui all'art. art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e le sanzioni stabilite

dall'art. 225 del CCNL si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti del Fondo in ipotesi in cui vengano poste in essere le condotte di seguito descritte

- (i) mancato rispetto e/o violazione delle procedure e/o prescrizioni stabilite nel presente Modello;
- (ii) mancato rispetto e/o violazione degli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico;
- (iii) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero mediante impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- (iv) omessa vigilanza in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- (v) omessa comunicazione in qualità di "responsabile funzionale" al responsabile gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte di soggetti sottoposti alla propria direzione;
- (vi) inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

7.4. Con riferimento ai dirigenti del Fondo, vincolati al CCNL per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, di seguito, vengono definite condotte che possono dar adito all'applicazione di sanzioni disciplinari, mediante applicazione della procedura di cui all'art. art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Tali condotte consistono nel

- (i) mancato rispetto e/o violazione delle procedure e/o prescrizioni stabilite nel Modello;
- (ii) mancato rispetto e/o violazione degli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico;
- (iii) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero mediante impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- (iv) omessa vigilanza in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- (v) omessa comunicazione in qualità di "responsabile funzionale" al responsabile gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati;
- (vi) violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

7.5. Sia con riferimento ai lavoratori dipendenti (precedente punto 7.3.) sia ai dirigenti (precedente punto 7.4) del Fondo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si consideri che

- (i) si applicherà **la sanzione del licenziamento con preavviso** (cd. giustificato motivo soggettivo) nei casi di reiterata commissione delle condotte sanzionabili ai

sensi dei paragrafi che precedono qualora una o più di tali condotte abbiano avuto rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree a rischio;

(ii) si applicherà **la sanzione del licenziamento senza preavviso** (cd. giusta causa)

- a. nei casi di reiterata commissione delle condotte sanzionabili ai sensi dei paragrafi che precedono qualora una o più di tali condotte, aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta, siano state inequivocabilmente finalizzate alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nella Parte Speciale del Modello, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso;
- b. violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

7.6. Con riferimento ai componenti degli organi gestori del Fondo (i.e. il Presidente, Vice Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione; i componenti dell'Assemblea) e del Direttore potranno essere sanzionate le seguenti condotte

(i) mancato rispetto e/o violazione delle procedure e/o prescrizioni stabilite nel Modello inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse;

(ii) mancato rispetto e/o violazione delle regole stabilite nel Codice Etico;

(iii) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero mediante impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

(iv) violazione degli obblighi di informativa previsti nel Modello nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e/o degli organi sociali;

(v) inadempimento, nell'esercizio dei poteri gerarchici e nei limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di controllo e vigilanza sul comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle dirette ed immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell'ambito delle aree a rischio di reato;

(vi) violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

7.7. A seconda della gravità dell'infrazione commessa dai componenti degli organi gestori del Fondo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, assumerà i più opportuni provvedimenti, ivi inclusi l'avocazione a sé di operazioni rientranti nelle deleghe, la modifica o la revoca delle deleghe stesse e la promozione delle azioni di responsabilità, risarcitorie e/o di regresso previste dalla legge o della revoca dell'incarico.

7.8. Nei confronti del Direttore, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, potranno essere adottati, dal Consiglio di Amministrazione, i più opportuni provvedimenti, ivi inclusi la modifica o la revoca delle deleghe e, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico, fatte salve, in ogni caso, le diverse azioni civili e disciplinari esercitabili in base al rapporto

di lavoro intercorrente tra il Direttore ed il Fondo, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

7.9. Nei confronti dei membri dell'Assemblea dei Soci designati dalle rispettive parti sociali potranno essere adottate, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, le azioni (anche di responsabilità, risarcitorie e/o di regresso) e le iniziative (revoca) più opportune, così come previste dallo statuto e dalla legge.

7.10. Nel caso in cui il soggetto apicale rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, nel caso di violazioni poste in essere in qualità di apicale, a questo verranno applicate le sanzioni riferibili a tale ruolo, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari.

7.11. Nei confronti dei membri del Collegio dei Sindaci potranno essere assunti i più opportuni provvedimenti di legge.

7.12. Con riferimento ai membri dei comitati di valutazione dei progetti, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, potranno essere adottati dal Consiglio di Amministrazione i più opportuni provvedimenti ivi inclusa la revoca dell'incarico.

7.13. Con riferimento a collaboratori, consulenti, mandatari, rappresentanti, agenti, intermediari, incaricati del Fondo, nonché di committenti o fornitori di quest'ultimo potranno essere sanzionate le seguenti condotte

- (i) violazione delle procedure e/o prescrizioni attinenti l'oggetto dell'incarico aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta delle stesse realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel d.lgs. 231/2001, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso;
- (ii) violazione e/o elusione dei sistemi di controllo, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura stessa ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- (iii) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, oggetto dell'incarico, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- (iv) violazione, anche attraverso comportamenti omissivi, di norme, regolamenti e/o altre disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

7.14. In tali ipotesi potrà essere applicata la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456, c.c., ovvero esercitata la facoltà di recesso dal rapporto stesso, in conformità a quanto contrattualmente previsto ed informando previamente l'Organismo di Vigilanza. Nell'ambito dei singoli rapporti può essere convenuta anche l'applicabilità di ulteriori sanzioni. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Fondo al risarcimento dei danni subiti.

7.15. A tal fine i contratti conclusi tra il Fondo e i collaboratori e/o i consulenti devono stabilire l'impegno a adeguarsi alle previsioni del presente Codice Unico delle Procedure con espressa previsione di una ipotesi di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. qualora siano poste in essere talune delle condotte di cui al precedente punto 7.13.

8. DIFFUSIONE, ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX ART. 231/01

8.1 Fon.Ter consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi assumono ai fini dell'efficace applicazione delle regole stabilite nel Modello definisce un programma di informazione e comunicazione volto a garantire la divulgazione ai destinatari delle regole e degli obblighi ivi stabiliti.

8.2 Le attività di informazione e formazione che saranno svolte nei confronti dei destinatari delle regole del Modello devono prevedere diversi livelli di approfondimento in ragione del diverso grado di rischio di coinvolgimento dei destinatari nelle attività di reato.

8.3 L'attività di informazione e formazione deve essere necessariamente svolta coinvolgendo tutti i lavoratori del Fondo nonché tutti i lavoratori che in futuro saranno inseriti all'interno dell'organizzazione del Fondo stesso.

8.4 Con riferimento alla diffusione del Modello, Fon.Ter si impegna a (i) inviare una comunicazione ai lavoratori avente ad oggetto l'avvenuta adozione del Modello; (ii) rendere disponibile ai lavoratori una copia del Modello (mediante pubblicazione nella rete intranet o altro strumento ritenuto idoneo); (iii) apporre una copia del Modello nella bacheca del Fondo, anche per i fini di cui all'art. 7, l. 300/1970.

8.5 L'adozione e l'efficace applicazione del Modello è una responsabilità del Consiglio di Amministrazione cui compete anche il compito di procedere all'aggiornamento periodico delle previsioni ivi stabilite. L'aggiornamento periodico del Modello, anche in ragione di eventuali mutamenti della disciplina su cui esso si fonda, è condizione essenziale per garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, anche rispetto alla funzione di prevenzione dei reati.

8.6 In ogni caso, anche prescindendo da valutazioni di opportunità, il Modello deve essere tempestivamente modificato, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando si siano verificate (i) errate o inesatte applicazioni e/o elusioni delle regole ivi stabilite che abbiano evidenziato l'inefficacia dei presidi di controllo attuati, anche ai fini della prevenzione dei reati; (ii) modifiche dell'assetto organizzativo del Fondo; (iii) modifiche o aggiornamenti delle discipline legislative e regolamentari (Ministero del Lavoro, ANPAL, ANAC, ecc..) relative ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

8.7 E' competenza dell'Organismo di Vigilanza la verifica periodica sulla eventuale necessità e/o opportunità di procedere ad un aggiornamento delle previsioni del Modello. In questo senso rientra tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza la responsabilità di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione con riferimento a eventuali modifiche, aggiornamenti o adeguamenti delle previsioni del Modello. In particolare, rientrano tra i

compiti dell'Organismo di Vigilanza (i) lo svolgimento di ricognizioni periodiche volte ad identificare eventuali modifiche dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento delle previsioni del Modello; (ii) interpretare la disciplina normativa rilevante, soprattutto con riferimento ai reati presupposti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno; (iii) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

8.8 Rientra tra i compiti del Direttore e dei Responsabili SBU proporre al CdA modifiche alle procedure operative di propria competenza quando tali modifiche appaiono necessarie ai fini di una migliore attuazione dei principi e delle regole definite nel Modello. Qualsiasi modifica apportata deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza.

PARTE III – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. SEZIONE SPECIALE.

9. CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

9.1 Secondo le prescrizioni del d.lgs. 231/2001 l'attività di creazione del Modello e la sua implementazione è stata articolata nelle seguenti fasi

(i) **Identificazione delle attività a rischio.** Sono state identificate le categorie di reato presupposto ritenute rilevanti ai sensi del Decreto, in funzione dell'attività svolta dal Fondo, della organizzazione adottata e dei suoi processi operativi; in relazione alle categorie di reato rilevanti individuate, ha identificato le aree a rischio reato (cd. "Risk assessment"). Nell'ambito delle attività a rischio reato sono state rilevate le attività sensibili, ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01, nonché i soggetti coinvolti. Svolta tale attività è stata predisposta la "mappa delle aree di rischio" contenente i flussi di lavoro, le aree a rischio reato e i reati astrattamente ipotizzabili;

(ii) **Identificazione ed analisi degli attuali presidi al rischio.** Prendendo le mosse dalla "mappa delle aree a rischio", mediante colloqui con il Direttore e i Responsabili delle SBU si è analizzato il sistema di controlli preventivi esistenti nelle aree a rischio reato al fine di valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei rischi di reato (c.d. "Gap analysis");

(iii) **Definizione delle procedure.** Sulla base di tale analisi sono stati elaborati protocolli interni volti al miglioramento del sistema di controllo interno (si veda parte IV del Regolamento generale).

9.2 Dunque, al fine di assicurare la prevenzione nelle aree a rischio reato il Fondo deve uniformare la propria condotta ai seguenti principi generali

- (i) le procedure di cui alla parte IV del Regolamento generale devono essere attuate nel rispetto dei seguenti principi
- a. separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - b. chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - c. una struttura organizzativa coerente con le attività del Fondo, idonea ad assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni;

- d. esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- e. "proceduralizzazione" delle attività aziendali "a rischio reato", al fine di:
 - i. definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - ii. garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - iii. garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione);

oooOooo

10. MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO

12.1 Come si è anticipato la disciplina e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica si applica alle seguenti tipologie di reato: (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; (ii) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento; (iii) reati in materia societaria; (iv) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, (v) reati contro la personalità individuale; (vi) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato; (vii) reati transnazionali; (viii) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; (ix) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio; (x) delitti informatici e di trattamento illecito di dati, (xi) delitti di criminalità organizzata; (xii) delitti contro l'industria e il commercio; (xiii) delitti in materia di violazione del diritto di autore; (xiv) delitti contro l'amministrazione della giustizia; (xv) reati ambientali; (xvi) reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare.

12.2 La valutazione sulle modalità di esposizione del Fondo alla commissione delle fattispecie di reato prevista dal d.lgs. 231/2001 è stata svolta sulla base dei seguenti criteri

- (i) **esposizione diretta.** Ipotesi nelle quali il processo di lavoro è di per se stesso esposto al rischio di commissione di illecito (i.e. il rapporto con le autorità di Vigilanza, comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, espone il Fondo al rischio diretto che possano essere commessi alcuni reati nei confronti della Pubblica Amministrazione);
- (ii) **esposizione strumentale.** Ipotesi nelle quali il processo di lavoro non è di per se stesso esposto al rischio di commissione di illecito ma dove, tuttavia, potrebbe materialmente realizzarsi il risultato connesso alla commissione di una delle fattispecie di reato stabilite dal d.lgs. 231/2001 (i.e. l'assunzione di dipendenti legati

a Funzionari può costituire il “mezzo” mediante cui si perfeziona il reato di corruzione);

(iii) **nessuna esposizione**. Ipotesi nelle quali il processo di lavoro non presenta una significativa esposizione al rischio di commettere determinate categorie di reati.

12.3 Alla luce dell'analisi di rischio dell'organizzazione, con riferimento a Fon.Ter si considerano rilevanti le seguenti fattispecie di reato (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, (ii) reati in materia societaria (iii) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, (iv) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio, (v) delitti informatici e di trattamento illecito di dati, (vi) delitti in materia di violazione del diritto di autore e (vii) delitti contro l'amministrazione della giustizia; (viii) reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare.

12.4 Per contro il Fondo non risulta significativamente esposto, al fine di trarne beneficio, alla commissione degli altri reati presupposto. In particolare si è ritenuto che con riferimento alla mission e alla struttura di Fon.Ter possa essere stimata come non rilevante la possibilità che nell'interesse del Fondo siano commessi i seguenti reati (i) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento; (ii) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; (iii) reati contro la personalità individuale; (iv) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato; (v) reati transnazionali; (vi) delitti contro l'industria e il commercio; (vii) reati ambientali; (viii) delitti di criminalità organizzata.

12.5 Le aree e/o processi (di seguito “Aree di Rischio”) nell'ambito dei quali i predetti reati possono essere commessi, per questo considerati sensibili³, sono

- A. Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- B. Gestione della contribuzione – ciclo attivo;
- C. Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze;
- D. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- E. Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- F. Finanziamento dei piani/progetti formativi;
- G. Gestione degli adempimenti in materia societaria;
- H. Gestione della sicurezza informatica;
- I. Gestione delle attività di marketing e della comunicazione verso l'esterno finalizzata alla promozione dell'immagine del fondo
- M. Gestione del sistema sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08;
- N. Gestione della selezione ed assunzione del personale;
- O. Gestione amministrativa del personale.

³ Posto che non è ancora definita con sufficiente certezza la natura dei fondi interprofessionali per la formazione continua si è scelto di non considerare il Fondo e gli Addetti dello stesso come possibili destinatari (in qualità di funzionari pubblici) di ipotesi di corruzione, concussione e altre tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione. Si ritiene opportuno rivedere tale scelta in sede di aggiornamento del Modello quando la questione relativa alla natura giuridica dei fondi sia definita.

12.6 Si allega la tavola sinottica ex d.lgs. 231/01 (di seguito “Matrice 231/01”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello. Mediante tale Matrice 231/01 sono spiegate le aree di attività a rischio, le attività sensibili, i principali ruoli/aree coinvolte, la macro categoria di reato, il reato connesso, gli esempi di possibili modalità di realizzazione e, infine, esempi di possibili modalità di finalizzazione nonché Protocolli/Procedure/Fonti normative per la mitigazione del rischio (Allegato 1). Nell’ambito della Matrice 231/01 le fattispecie di reato sono fissate secondo un ordine decrescente determinato in ragione delle probabilità di commissione del reato e di un giudizio sulla gravità del reato stesso.

oooOooo

11. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO

11.1. Di seguito si riporta altresì la descrizione didattica, ai fini conoscitivi, della fattispecie di reato che sono individuate all’interno della Matrice 231/01

(i) I REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001 – SANZIONI PECUNIARIE E INTERDITTIVE)

Questa categoria di reati trova il suo presupposto nell’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono considerate funzioni a rischio reato tutte le aree del Fondo che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento della propria attività, nonché quelle funzioni che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati rilevanti ex decreto legislativo 231/2001 (ad esempio tramite la gestione di strumenti finanziari o mezzi alternativi).

MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO (ART. 316 BIS)

Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, realizzi la distrazione (mancata destinazione dei fondi dallo scopo per i quali sono stati ottenuti), della somma ottenuta dallo Stato o da altro ente pubblico, sotto forma di sovvenzioni, contributi o finanziamenti destinati ad una determinata finalità pubblica, senza che tale attività programmata si sia svolta. Tramite tale fattispecie si persegue lo scopo di reprimere le frodi successive al conseguimento di fondi pubblici. La malversazione ai danni dello Stato è un reato comune che può essere posto in essere da chiunque, salvo che da coloro che appartengono alla Pubblica amministrazione.

CORRUZIONE PER UN ATTO D’UFFICIO (ART. 318 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetti la promessa per compiere atti del proprio ufficio. È possibile distinguere tra corruzione propria che si verifica quando il pagamento o la promessa di pagamento sono state effettuate per compiere un atto non conforme ai doveri di ufficio e corruzione impropria se l’oggetto del reato consiste nell’esercizio della funzione. Si segnala che con la legge 6 novembre 2012 n.190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” c.d. “legge anticorruzione” ha ampliato l’ambito della responsabilità, sia

per il privato che per il pubblico ufficiale, intervenendo sull'articolo 318 del codice penale. La fattispecie oggi non prevede più il requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio e nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina. Ne consegue che a seguito della riforma il reato è configurabile non solo quanto al pubblico ufficiale sia richiesto il compimento di uno specifico atto ma anche nelle ipotesi in cui la dazione sia volta ad assicurare una generica disponibilità del pubblico ufficiale,

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o aver ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare su casi di contenzioso/arbitrato che interessino il Fondo, e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

INDUZIONE A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In tali casi, anche il soggetto privato indotto a pagare è responsabile penalmente. L'art. 319-quater c.p. è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 con l'intento di estrapolare dall'art. 317 c.p. la c.d. concussione per induzione che diventa oggetto di un'autonoma fattispecie di reato. La norma sanziona penalmente accanto al concussore, che induce, anche il concusso indotto, ossia colui che per effetto dell'induzione dà o promette denaro o altra utilità. Il soggetto attivo può essere sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che induce il privato a pagare, sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità. Per "induzione" si intende il sopruso effettuato in via indiretta che porta il privato ad attivarsi nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio lasciando intendere di aver compreso il messaggio ricevuto. La differenza tra la costrizione (punita dall'art. 317 c.p. solo nei confronti del pubblico ufficiale) e induzione consiste nel diverso grado di pressione che è esercitato dal pubblico ufficiale (Cass. S.U. 14 marzo 2014, n. 12228):

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio") si applicano anche alla

persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

E' opportuno ricordare che i reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;
2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex lege (v. art. 322-bis, co. 3, c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate. Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a «procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria»

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità. La condotta criminosa è composta da più elementi relativi, dopo la riforma introdotta con la legge 6 novembre 2012 n. 190 c.d. "legge anticorruzione", assumono una posizione centrale l'abuso dei poteri e della qualità del soggetto attivo, ossia la strumentalizzazione, da parte dello stesso, della sua qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse. L'abuso della qualità consiste nella strumentalizzazione da parte del pubblico funzionario della propria qualità soggettiva, finalizzata a costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute, nel senso che l'abuso deve produrre un effetto motivante nei confronti del destinatario e la vittima deve prevedere come probabile un'estrinsecazione funzionale dei poteri del reo, pregiudizievole per sé e per i suoi interessi. L'abuso dei poteri consiste nella strumentalizzazione da parte del pubblico ufficiale dei poteri funzionali conferitigli ed è finalizzato a costringere taluno, con minaccia esplicita o anche solo implicita, a dare o a promettere di dare prestazioni non dovute e presuppone la

capacità di esercitare legittimamente il potere di propria competenza. In particolare, l'abuso di potere si concretizza nell'esercizio delle potestà di cui il soggetto è investito, difformemente allo scopo per cui la legge glielo ha conferito, quindi il pubblico ufficiale prospetta un uso del potere non conforme a quello che ne costituisce la causa o funzione.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

La condotta del reato è perpetrata mediante l'utilizzo di "artifici o raggiri" (che possono essere posti in essere anche tramite simulazione o dissimulazione), per indurre altri in errore (per la sussistenza del reato è necessario un inganno effettivo ovvero l'idoneità dell'artificio e del raggiro devono essere valutati in concreto), provocando a costoro un danno patrimoniale al fine di ottenere, per sé o per altri, un ingiusto profitto (il requisito del profitto ingiusto può ricomprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico; mentre il danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico).

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

L'elemento specializzante del reato in questione, rispetto alla truffa, è costituito dall'oggetto materiale della frode, consistente cioè in ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. Quindi, oltre al mendacio che contraddistingue la truffa, è necessario un elemento in più, ovvero un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, cioè tale da vanificare, o comunque rendere meno agevole, l'attività di controllo delle relative richieste, da parte delle autorità preposte.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea", a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato *de quo* limita la responsabilità dell'ente al solo caso in cui il medesimo sia commesso ai danni dello Stato.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Tale ipotesi di reato si configura nelle ipotesi in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Il reato si configura anche se commesso da taluno sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al paragrafo precedente. È punito altresì chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

Il reato si articola nella dazione o la promessa di denaro o utilità senza corrispettivo o ad un prezzo antieconomico per il cedente; nel compimento o nell'omissione di atti in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà da parte del soggetto che riceve il denaro o accetta la promessa e nel conseguente danno alla società del soggetto corrotto. Le modifiche introdotte all'art. 2635 c.c. dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" hanno inasprito la risposta penale nei confronti delle dazioni illecite nel settore privato mediante: l'inclusione tra i soggetti attivi di coloro che sono sottoposti a direzione o vigilanza da parte dei soggetti attivi già indicati dalla norma; la rilevanza di condotte non solo in violazione degli obblighi del proprio ufficio ma anche degli obblighi di fedeltà; il procedimento d'ufficio in caso di distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi; la riferibilità anche a soggetti terzi della dazione o promessa di denaro o altra utilità.

Il reato assume un maggiore spessore e diviene procedibile d'ufficio laddove si configuri una reale lesione della concorrenza.

12. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001 – SANZIONI PECUNIARIE E INTERDITTIVE)

Legge 18 marzo 2008, n. 48, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha introdotto l'art. 24-bis, nel testo del d.lgs. 231/2001, al fine di indurre le persone giuridiche ad adottare tutte le misure e cautele idonee a scongiurare un fenomeno sempre più dilagante: quello del ricorso alla tecnologia informatica, per la commissione dell'illecito penale.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (615-TER C.P.)

L'articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Con la previsione dell'art. 615-ter cod. pen., introdotto a seguito della legge 23 dicembre 1993 n. 547, il legislatore ha assicurato la protezione del "domicilio informatico", quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. L'art. 615-ter c.p. non si limita a tutelare esclusivamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia, che si concreta nello "ius excludendi alios", ovvero nel diritto di escludere qualunque altro soggetto, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, sia che titolare dello "ius excludendi" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

DETEZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (615-QUATER C.P.)

L'art. 615-quater c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La norma punisce la detenzione, riproduzione e/o diffusione non autorizzata di codici di accesso a sistemi informatici, e ciò, a prescindere dall'uso (illecito o non illecito) che di tali codici possa essere fatto. Il termine "codici di accesso", volutamente generico, appare idoneo a ricomprende ogni e qualsivoglia mezzo che consenta l'accesso ad un sistema informatico protetto. Inoltre,

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (617-QUATER C.P.)

L'art- 617-quater c.p. punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni. Con la formulazione dell'art. 617-quater c.p., il legislatore si è prefisso gli obiettivi di (i) garantire la riservatezza delle comunicazioni ed informazioni che vengono inviate attraverso uno o più sistemi informatici, dal rischio di intercettazioni abusive e (ii) tutelare la libera circolazione delle comunicazioni attraverso

sistemi informatici, da condotte illecite che possano impedire o interrompere tale flusso di dati. Perciò è punito colui il quale illecitamente intercetti, impedisca, interrompa, ovvero divulghi il contenuto di comunicazioni informatiche di cui sia illecitamente venuto a conoscenza.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (617-QUINQUIES C.P.)

L'art. 617-quinquies c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. L'art. 617-quinquies rappresenta un importante corollario dell'art. 617-quater c.p., avendo il dichiarato obiettivo di rendere più efficace la tutela apprestata da quest'ultimo. Con esso si sanziona l'illecita installazione di apparecchiature idonee ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Perché ricorra la fattispecie delittuosa in esame è, quindi, sufficiente che le citate apparecchiature vengano installate, non essendo, invece, necessario, il concreto verificarsi dell'evento voluto.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (635-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis c.p. punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. La disposizione mira a proteggere l'integrità dei dati e/o dei programmi informatici ivi contenuti, sanzionando la condotta di colui il quale danneggi tali dati. Per la commissione del reato non è necessario che la condotta illecita porti ad una distruzione o cancellazione del dato informatico, essendo sufficiente che essa determini un'alterazione o deterioramento, anche parziale, del dato stesso.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (635-TER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter c.p. punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La disposizione sanziona il danneggiamento di dati o programmi informatici, utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. A differenza dell'art. 635-bis c.p., la norma di cui all'art. 635-ter c.p. disciplina un reato di mera condotta: per l'applicazione della sanzione prevista è, infatti, sufficiente che la condotta posta in essere sia stata diretta ed idonea a determinare il danneggiamento dei dati, non essendo necessario che tale danneggiamento si sia in concreto prodotto (l'eventuale produzione del danno determina, però, un aumento di pena).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (635-QUATER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater c.p. punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in

parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. La disposizione sanziona la distruzione dei sistemi informatici. Si differenzia dunque dalla fattispecie di cui all'art. 635-bis poiché questa attiene al contenuto del sistema informatico mentre la fattispecie in esame attiene al sistema informatico stesso.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (635- QUINQUIES C.P.)

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile. La disposizione sanziona il danneggiamento o la distruzione o rendere inservibili sistemi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico, o comunque di pubblica utilità.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (615- QUINQUIES C.P.)

L'art. 615-quinquies c.p. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. La disposizione costituisce corollario delle precedenti disposizioni e sanziona chi allo scopo di porre in essere una delle condotte sanzionate dalle precedenti norme si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (*spyware, malware, virus*).

DOCUMENTI INFORMATICI (491-BIS C.P.)

L'art. 491-bis c.p. punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti). Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni. La norma in esame sanziona, quindi, le falsità in atti previste dagli artt. 476-491 c.p., ovvero

- (i) falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- (ii) falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- (iii) falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- (iv) falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- (v) falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
- (vi) falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di

pubblica necessità;

(vii) falsità materiale commessa dal privato;

(viii) falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;

(ix) falsità in registri e notificazioni;

(x) falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;

(xi) altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;

(xii) uso di atto falso;

ove tutte le suindicate fattispecie, abbiano ad oggetto un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. Per documento privato, va inteso qualsiasi documento proveniente da un soggetto sprovvisto della qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio: rientrano, quindi, nel campo di applicazione della norma, non solo gli atti compiuti da un soggetto privato, ma anche i documenti redatti dai Pubblici Ufficiali o dagli incaricati di un pubblico servizio, al di fuori dell'esercizio delle loro attribuzioni.

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001 – SANZIONI PECUNIARIE)

Il Fondo può essere sanzionato in relazione ai cd. reati societari. Trattandosi di reati la cui rilevanza può essere o non essere marginale a seconda dei casi, in considerazione delle attività e finalità statutarie del Fondo in alcuni casi ci si limita a richiamare e descrivere le fattispecie di reato sanzionate dalla norma mentre, in altri casi, è svolta una analisi più approfondita.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621, 2621-BIS, 2621-TER C.C.)

La fattispecie di cui all'art. 2621 sanziona, fuori dai casi regolati dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Sono sanzionate altresì le falsità o le omissioni poste in essere dai medesimi soggetti relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Si consideri che tra i possibili soggetti attivi del reato la disposizione prevede anche i responsabili del fatto, intendendosi per tali solo che ancorché in assenza della qualifica formale esercitino i poteri tipici della posizione corrispondente in modo continuativo e significativo. La disposizione si applica a tutte le tipologie di società con esclusione di quelle quotate e di quelle non fallibili (art.1 Legge Fallimentare). Si aggiunga che per le società non quotate il falso si commette soltanto ove i fatti materiali non rispondenti al vero sia rilevanti. Ai sensi dell'art. 2621-bis c.c. la pena è ridotta nel caso in fatti siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. L'art. 2621-ter c.c. prevede la non punibilità del fatto qualora questo sia di particolare tenuità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società. Il reato si perfeziona nel momento in cui la falsa comunicazione sociale esce dalla sfera del soggetto attivo e diventa conoscibile da parte dei destinatari (soci o terzi). In particolare, per quanto riguarda il bilancio d'esercizio, il momento in cui scatta il reato è da individuarsi con quello del deposito del bilancio presso la sede della società ai sensi dell'articolo 2429, terzo comma, del codice civile.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La disposizione si applica alle società quotate. A queste sono equiparate (i) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è

stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (ii) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; (iii) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; (iv) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

FALSITÀ NELLE RELAZIONI E NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 27 D.LGS. 39 DEL 27 GENNAIO 2010)

Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo recitava: "I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. [II]. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni". La disposizione non è più vigente, tuttavia, posto il mancato coordinamento con il d.lgs. 231/2001 se ne richiamano in ogni caso i contenuti.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

L'art. 2625 c.c. punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci. Sanzioni più severe sono previste se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato punisce l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli, sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale. La norma contempla la figura delittuosa dell'indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberino dagli obblighi di eseguirli. La norma incrimina tutti i comportamenti finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, quali, ad esempio, il rendere false dichiarazioni, anche contabili, circa l'avvenuto conferimento da parte di soci che, in realtà, non vi hanno mai proceduto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che effettuano l'indebita restituzione ledendo, così, il diritto dei creditori di far affidamento sull'integrità ed effettività del capitale sociale, vale a dire sul valore complessivo dei conferimenti iniziali o di quelli successivi dei soci.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

La disposizione di cui all'art. 2627 sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave

reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La condotta in questione può realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società e, quindi, rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della stessa, allorché si proceda alla ripartizione di utili destinati per legge a riserva; si consideri che in siffatta ipotesi potrebbe configurarsi un'ipotesi di reato più grave (ad es. la truffa).

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. L'ultimo comma dell'art. 2628 c.c. prevede una causa estintiva del reato consistente nella ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta».

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

La disposizione di cui all'art. 2629 c.c. sanziona gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Le operazioni che possono configurare l'illecito in questione sono le riduzioni del capitale sociale o le fusioni con altra società o le scissioni. La struttura della fattispecie importa che l'evento di danno costitutivo del reato (il danno ai creditori) debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra indicate, operazioni che debbono essere compiute – perché il reato sussista – «in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)

Il reato punisce il fatto dell'amministratore o il componente del consiglio di amministrazione di società quotate che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116» d.lgs. 58/1998, «ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124»). La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al Collegio Sindacale.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio degli Amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta: (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. La sopravvalutazione può avvenire tanto in fase della costituzione della società quanto in quella dell'aumento del capitale; quanto alla sopravvalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività. Si pensi, per esemplificare, all'aumento fittizio del capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della società: un siffatto scopo, integrando l'ipotesi del vantaggio o dell'interesse della società, ben potrebbe dar luogo – in presenza degli altri requisiti – la responsabilità amministrativa prevista dal decreto.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile. E' prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

L'art. 2636 c.c. sanziona chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il reato consiste nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto. Il bene tutelato sembra potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate, senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo. Infatti, per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Il reato previsto dall'art. 2637 c.c. si applica ora esclusivamente alle società con azioni non quotate.

13. DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001 – SANZIONI PECUNIARIE E INTERDITTIVE)

La responsabilità dell'ente è collegata alla commissione dei reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo (art. 589 c.p. per l'omicidio colposo e art. 590 c.p. per le lesioni personali colpose) se commessi con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali. L'articolo 583 c.p. stabilisce che: - la lesione personale è grave se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; - la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto ovvero la mutilazione che renda l'arto inservibile; ovvero la perdita dell'uso di un organo ovvero una permanente e grave difficoltà della parola; (iv) la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche, consistente nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

14. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001 – SANZIONI PECUNIARIE E INTERDITTIVE)

In data 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il d.lgs. 231/2007, con il quale il è stata data attuazione alla Direttiva Comunitaria 2005/60, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché alla direttiva 2006/70, che ne reca misure di esecuzione. L'art. 63, comma 3, del suddetto Decreto, ha introdotto, nel d.lgs. 231/2001, l'art. 25-octies, andando così ad estendere la responsabilità amministrativa d'impresa, alla commissione degli illeciti presi in esame dalla citata normativa, ovvero i reati di "Ricettazione" (art. 648 c.p.), "Riciclaggio" (art. 648-bis c.p.) ed "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (art. 648-ter c.p.) e, con decorrenza dal 2014 "Autoriciclaggio" (art. 648-ter1 c.p.). Posto che il Fondo non è ricompreso tra i soggetti tenuti all'applicazione della suddetta normativa (artt. da 10 a 14 del d.lgs. 231/2007) appare in ogni caso utile procedere alla descrizione delle fattispecie di reato.

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

L'articolo 648 c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Uno degli elementi specifici necessari al fine di poter parlare correttamente di reato di ricettazione, è la presenza di un dolo "specifico" da parte di chi agisce, vale a dire la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. Secondo la dottrina per quanto concerne l'elemento psicologico richiesto, si sottintende l'effettiva conoscenza dell'illiceità penale del fatto presupposto. Ulteriore requisito è il concetto di "provenienza illecita" dei beni oggetto di ricettazione.

RICICLAGGIO (648-BIS C.P.)

L'articolo 648-bis c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il delitto di riciclaggio punisce chi – al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato – pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc. La condotta di "trasferimento" è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro

effettiva destinazione. In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi. L'ipotesi delle "altre operazioni" è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto. Denaro, beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non ulteriormente specificato. Non occorre neppure che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto, ed è irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che manchi una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto sia stato commesso all'estero

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (648-TER C.P.)

L'articolo 648-ter c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'aver una portata particolarmente ampia, potendosi attingere a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente. L'espressione "attività economiche e finanziarie" viene interpretata dalla giurisprudenza anch'essa in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

AUTORICICLAGGIO (648-TER 1 C.P.)

L'articolo 648-ter 1 c.p. punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si tratta di un articolo inserito dall'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. In base alle prime interpretazione del contenuto della Legge 186/2014 si afferma come l'autoriciclaggio e la sua previsione come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti siano considerati come misura per la prevenzione dell'evasione fiscale. In questo modo, di fatto, si aprirebbe la strada per l'applicazione del D.Lgs.231/01 ai reati tributari. Tenuto conto che il reato di autoriciclaggio si configura in tutte le ipotesi in cui il denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitti non colposi, sono riutilizzati (sostituzione, trasferimento, impiego) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative sarebbe necessario indagare l'applicabilità, rispetto all'impresa e al settore di riferimento, di tutti i delitti che possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001 – SANZIONI PECUNIARIE E INTERDITTIVE)

Trattandosi di reati la cui rilevanza è marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie del Fondo, ci si limita a richiamare e descrivere brevemente le fattispecie di reato.

ART. 171 LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

L'art. 171 prevede che chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) ...(omissis)...; a-bis) metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

ART. 171-BIS LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

L'art. 171-bis sanziona chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), attraverso la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

ART. 171-TER LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633

Il delitto di cui all'art. 171-ter, contempla molteplici ipotesi delittuose che prevedono la punibilità di chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive

o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. Per tali ipotesi, se il fatto è commesso per uso non personale, viene prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493. 2. Inoltre è altresì punibile con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera), a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: - l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; - la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più

periodici specializzati; - la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

ART. 171-SEPTIES LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: - ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; - salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

ART. 171-OCTIES LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633

L'art. 171-octies sanziona chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

16. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-NOVIES 32 D.LGS. 231/2001 – SANZIONI PECUNIARIE)

Trattandosi di reati la cui rilevanza è marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie del Fondo, ci si limita a richiamare le fattispecie di reato e a precisare quanto di seguito esposto

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

L'art. 377-bis punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Allegati

- 1) Tavola sinottica ex d.lgs. 231/01 (anche “Matrice 231/01”).